

TI_GERICHTE 36.2012.23 vom 5. Juli 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-07-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2012.23

FR: TI_GERICHTE 36.2012.23 du 5 juillet 2012

IT: TI_GERICHTE 36.2012.23 del 5 luglio 2012

Regeste

Domanda di un'indennità giornaliera a causa di malattia per un lasso di tempo maggiore rispetto a quello riconosciuto dall'assicuratore. Conferma della decisione sulla base della documentazione medica prodotta dalle parti

Erwägungen

E. 4

marzo 2011, più precisamente alla domanda del dottore che dice (nel tempo post operatorio dal 4 marzo 2011 ad oggi se ho avuto miglioramenti) io rispondo che attualmente ho dolori diffusi al ginocchio come li avevo anche un mese dopo dall'ultimo intervento dato che per 15 gg ho dovuto muovermi con bastoni canadesi e per altri 15 gg riesco a camminare innaturalmente dunque e solo da quel momento in avanti potevo dare un giudizio di mobilità e dolore del ginocchio, inoltre dico al dottore che in quel periodo mi era impossibile accosciarmi, inginocchiarmi, e fare sforzi con il ginocchio, che circa ancora un mese e mezzo dopo mi è stato possibile l'accosciamento pure se con dolori forti scricchiolii e uno scavallamento all'interno, ma che comunque mi era impossibile tenere quella posizione, come lo è tuttora oltre ad altri problemi già descritti al dott. _____"). In queste condizioni, ritenuto che l'indennità giornaliera viene corrisposta in caso d'incapacità al lavoro di almeno il 25% (cfr. art. 13.1 delle Condizioni generali d'assicurazione, doc. 1), l'insorgente non ha più diritto ad alcuna prestazione ulteriore oltre a quelle riconosciutegli. Ne segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

E. 9

Nel ricorso l'insorgente fa un generico riferimento ad altre prove (doc. I: " Prove e teste "). Alla luce di quanto sopra esposto questo Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove giacché gli atti prodotti dalle parti sono sufficienti per decidere nel merito del ricorso. Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.